

SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 2016



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA DEL NUOVO PIANO PROVINCIALE DELLE CAVE – PERIODO 2018-2028.

Nell'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di Settembre, convocato per le ore 17:00, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Presiede la seduta il VICE PRESIDENTE ALESSANDRO MATTINZOLI

Sono presenti, al momento della votazione, i signori Consiglieri:

MOTTINELLI PIER LUIGI	PRESIDENTE	Assente
MATTINZOLI ALESSANDRO	VICE PRESIDENTE	Presente
BAZZANI ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
BENEDETTI NICOLETTA	CONSIGLIERE	Presente
BRESSANELLI GIAMPIERO	CONSIGLIERE	Presente
FERRARI MARIANGELA	CONSIGLIERE	Presente
FLOCCHINI GIOVANMARIA	CONSIGLIERE	Presente
GROLI GIANBATTISTA	CONSIGLIERE	Presente
GUSSAGO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
LAMA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Assente
MAFFONI GIANPIETRO	CONSIGLIERE	Presente
PARENZA LAURA	CONSIGLIERE	Presente
PELI DIEGO	CONSIGLIERE	Assente
RAINERI GIANLUIGI	CONSIGLIERE	Presente
RATTI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
VIVALDINI MARIATERESA	CONSIGLIERE	Presente
ZANARDINI MATTIA	CONSIGLIERE	Presente

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dottoressa GIUSEPPINA FIORENTINO.



Indirizzi per la formazione del nuovo Piano Provinciale delle Cave, settori “Sabbia e ghiaia” e “Argilla”.

La proposta di nuovo Piano Provinciale delle Cave (di seguito PPC) per i settori “Sabbia e Ghiaia” e “Argille”, la cui formazione è delegata alla Provincia ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 14/98, dovrà essere redatta sulla base dei principi fondamentali ricavabili dalla legge stessa e dalle direttive regionali vigenti in materia (deliberazione della Giunta Regionale n. VII/11347 del 10 febbraio 2010, recante criteri e direttive per la formazione dei Piani delle Cave Provinciali).

La proposta dovrà inoltre perseguire gli indirizzi recati dal vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (di seguito PTCP) all’articolo 35, comma 1, lett. A, delle Norme Tecniche di Attuazione.

In via generale il progetto di nuovo Piano dovrà tendere a coniugare l’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente e del territorio con l’interesse sotteso allo sfruttamento della cava e finalizzato a garantire l’utilità pubblica consistente nella messa a disposizione della risorsa mineraria per gli usi comunemente previsti dal mercato.

La proposta dovrà, pertanto, essere elaborata tenendo conto di quanto espressamente previsto dall’articolo 6, comma 1, della citata legge regionale e, in particolare, dell’esigenza di garantire la massima compatibilità ambientale e paesaggistica delle scelte di piano, nonché di consentire la programmazione dell’assetto finale delle aree interessate e il loro riuso, tenuto conto della vocazione mineraria dell’area.

Le ipotesi di Piano dovranno essere valutate rispetto ai potenziali effetti sull’ambiente rifacendosi alle indicazioni della Direttiva 2001/42/CE in materia di Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi (VAS) e in conformità a quanto disposto in tale materia dalla

Regione Lombardia con la deliberazione della Giunta Regionale n. IX/761 del 10 novembre 2010 (“Determinazione della procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi-VAS-...”), nonché, qualora necessario, dei potenziali effetti sulle zone di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (Siti di Rete Natura 2000).

Al fine del raggiungimento degli obiettivi più sopra delineati e fatti salvi gli esiti delle valutazioni di carattere ambientale e territoriale più sopra indicate, si dovranno applicare i principi di seguito indicati che costituiscono indirizzi per la predisposizione della proposta di PPC per ciascuno degli elementi considerati: tali indirizzi integrano anche quelli specifici recati dal vigente PTCP.

1. la stima del fabbisogno decennale di Piano dovrà essere effettuata sulla base dei vigenti criteri regionali contenuti nell’”Allegato A” alla deliberazione della Giunta Regionale n. VII/11347 del 10 febbraio 2010;
2. al fine di limitare il prelievo di materiale inerte naturale di cava, nella stima del fabbisogno decennale di piano si dovrà tener conto, come previsto anche dai criteri regionali, della possibilità di utilizzo di materiali alternativi per gli usi meno pregiati del materiale quali, per esempio, i riempimenti e i sottofondi;
3. nell’individuazione degli Ambiti Territoriali Estrattivi (di seguito ATE) del progetto di nuovo Piano si dovrà procedere tenendo conto prioritariamente delle situazioni di attività già esistenti (articolo 6, comma 1 della legge regionale n. 14/98) con esclusione degli ATE per i quali il Piano vigente ha previsto la dismissione a seguito di ricollocazione delle attività ivi esercitate (cfr. anche NTA del PTCP vigente, articolo 35, lett. A, punto a) - IV);
4. al fine di contenere il consumo di suolo e sfruttare le potenzialità giacimentologiche residue, i volumi di estrazione attribuibili agli ATE che saranno oggetto di eventuale conferma nella proposta di piano, dovranno essere individuati prioritariamente nell’ambito delle c.d. “Riserve Residue Stimato” indicate dal PPC vigente e solo subordinatamente (in caso di dimostrata insufficienza a tale scopo della superficie estrattiva residua degli ATE) mediante ampliamento della perimetrazione degli ATE stessi;
5. al fine di non incrementare il rischio potenziale di alterazione della falda, qualora all’esito delle valutazioni propedeutiche alla formazione del piano dovesse risultare necessario procedere all’individuazione di nuovi ATE (non già previsti dal PPC vigente), non dovrà

esserne prevista l'escavazione in falda (cfr. anche NTA del PTCP vigente, articolo 35, lett. A, punto a) - III);

6. al fine di garantire la massima compatibilità paesaggistica e idrogeologica, l'individuazione di eventuali nuovi ATE (non già previsti dal PPC vigente) non dovrà interessare:
 - a) aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (cfr. anche NTA del PTCP vigente, articolo 35 lett. A, punto a) - I);
 - b) ambiti di salvaguardia paesaggistica della fascia di affaccio del lago e dello scenario lacuale (cfr. articolo 64, comma 3, lett. a) delle NTA del vigente PTCP);
 - c) aree ricadenti negli ambiti di tutela prevista dal Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po-PAI;
7. sulla base della valutazione preliminare ambientale degli ATE proposti dovranno essere previsti interventi di mitigazione e compensazione atti ad affrontare le condizioni di criticità ambientale nei contesti di riferimento, generate anche da attività pregresse (cfr. NTA del PTCP vigente, articolo 35 lett. A, punto a) - V);
8. la destinazione transitoria e finale degli ATE esistenti che saranno oggetto di conferma e quella degli eventuali ATE di nuova individuazione dovrà tener conto della massimizzazione dei livelli di sostenibilità ambientale e territoriale, tenuto conto della possibilità di utilizzare gli ambiti estrattivi o parte di essi per finalità integrative sotto il profilo ambientale, ad esempio inserendoli nel ciclo delle acque come punti di accumulo e ricarica delle riserve idriche (cfr. NTA del PTCP vigente, articolo 35 lett. A, punto a) - II);
9. il recupero ambientale delle aree al termine dell'attività estrattiva dovrà integrarsi con il sistema del paesaggio e contribuire alla realizzazione della Rete Ecologica, compatibilmente con le destinazioni finali individuate dai Comuni (cfr. anche NTA del PTCP vigente, articolo 35 lett. A, punto a) I e punto b);
10. laddove possibile e nel rispetto della destinazione d'uso finale delle aree individuata dal Comune, il recupero ambientale delle aree al termine dell'attività estrattiva dovrà prevedere la realizzazione al perimetro delle aree di nuova escavazione di sistemi vegetazionali di ampiezza non inferiore a 8 metri (cfr. NTA del PTCP vigente, articolo 35 lett. A, punto a) - VI).

OGGETTO: INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA DEL NUOVO PIANO PROVINCIALE DELLE CAVE – PERIODO 2018-2028.

Il Consiglio Provinciale

Visti:

- Il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152, in particolare i Titoli I e II Parte II in materia di Valutazione Ambientale Strategica dei Piani e dei Programmi;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”;
- La deliberazione della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. VII/14106, in materia di Valutazione di Incidenza (VIC) degli effetti di piani, progetti o interventi sui siti “Rete Natura 2000”;
- La deliberazione del Consiglio Regionale della Lombardia 13 marzo 2007, n. VIII/351, recante gli Indirizzi generali per la Valutazione Ambientale di Piani e Programmi;
- Le deliberazioni della Giunta Regionale 27 dicembre 2008 n. VIII/6420, 30 dicembre 2009 n. VIII/10971 e 10 novembre 2011 n. IX/761 in materia di procedura di Valutazione Ambientale di Piani e Programmi;

Visti, inoltre:

- La legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 “Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava” e sue successive modificazioni (nel seguito “legge regionale”) che stabilisce che la programmazione delle attività di coltivazione delle sostanze minerali di cava si attua attraverso i Piani Provinciali approvati dal Consiglio Regionale;
- La deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 10963, recante “*Revisione dei «Criteri e direttive per la formazione dei piani cave provinciali» di cui al primo comma dell’articolo 2 e al primo comma dell’articolo 5 della legge regionale n. 14/1998, in materia di cave*”;
- La deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2011, n. 2212, recante “*Revisione della Normativa tecnica di riferimento per la formazione dei Piani Cave provinciali ai sensi del terzo comma dell’articolo 2 e del secondo comma, lettera g dell’articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14*”;

Considerato che l’articolo 4, comma 1, lett. a), della richiamata legge regionale delega alle Province l’attività di formazione e adozione della proposta dei Piani delle Cave nel rispetto dei contenuti e delle modalità indicate agli articoli 6 e 7 della stessa legge;

Ricordato che la Provincia di Brescia è dotata di Piano Provinciale delle Cave per i settori “Argille” e “Sabbie e ghiaie” approvati, rispettivamente, con deliberazioni del Consiglio Regionale della Lombardia n. VII/120 del 21 dicembre 2000 e n. VII/1114 del 25 novembre 2004;

Considerato, inoltre, che:

- La validità dei richiamati settori di Piano è stabilita dalla legge regionale in 10 anni e che ai sensi dell'articolo 10, commi 4-bis e 4-quater, l'efficacia dei Piani delle Cave cessa con l'esecutività dei nuovi Piani e, comunque, allo scadere del terzo anno dalla data di scadenza di validità dei Piani stessi;
- Sulla base di tali previsioni la validità del Piano delle Cave per il settore "Argille" è cessata alla data del 20 marzo 2014 e quella del vigente settore "Sabbie e Ghiaie" cesserà in data 25 gennaio 2018, fatta salva la validità dei provvedimenti attuativi del Piano assunti entro tali date o di quelli da assumersi successivamente ai sensi, rispettivamente, degli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale sopra citata;

Ritenuto necessario procedere, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 all'avvio del procedimento di formazione del nuovo Piano delle Cave per i settori di cui sopra, nonché del relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152, ciò al fine di assicurare la continuità della programmazione settoriale provinciale in materia estrattiva;

Considerato che l'articolo 35, comma 1, lettera A, delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (nel seguito PTCP), al fine del contenimento del consumo di suolo delle attività estrattive e ferma restando la disciplina regionale in materia di cave, detta indirizzi che devono essere perseguiti dall'Ente nella formazione dei nuovi Piani Provinciali delle Cave o nelle varianti dei Piani vigenti;

Ritenuto necessario individuare indirizzi generali costituenti riferimento per la formazione della proposta di nuovo Piano che integrino e completino quelli recati dal vigente PTCP con quelli generali ricavabili dalla legge regionale e dalle direttive regionali vigenti in materia;

Visto l'allegato Documento denominato "*Indirizzi per la formazione del nuovo Piano provinciale delle cave, settori "Sabbia e Ghiaia" e "Argilla"*" che integra i richiamati indirizzi in materia del vigente PTCP con quelli generali ricavabili dalla Legge regionale e dalle direttive regionali vigenti in materia, al fine di coniugare l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente e del territorio con l'interesse sotteso allo sfruttamento della cava e finalizzato a garantire l'utilità pubblica consistente nella messa a disposizione della risorsa mineraria per gli usi comunemente previsti dal mercato;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 14/09/2016 del Dirigente del Settore Ambiente – Valutazioni Ambientali – Protezione Civile – Legge Valtellina Giovanmaria Tognazzi;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 21/09/2016 del Segretario Generale;

Con voti favorevoli e unanimi;

d e l i b e r a

1. Di approvare l'allegato Documento denominato "*Indirizzi per la formazione del nuovo Piano provinciale delle cave, settori "Sabbia e Ghiaia" e "Argilla"*", stabilendo che gli indirizzi ivi Documento firmato digitalmente

contenuti rappresentano il riferimento degli uffici nelle attività di elaborazione e di formazione della proposta del nuovo Piano Provinciale delle Cave per il decennio 2018-2028.

2. Di dare quindi avvio, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, al procedimento di formazione e adozione del nuovo Piano delle Cave per i settori sopra indicati nonché del relativo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152, in modo raccordato e integrato con la procedura di Valutazione di Incidenza (VIC).
3. Di demandare al Settore competente l'attuazione di quanto contenuto nel presente provvedimento.

Con successiva e separata votazione favorevole unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**IL VICE PRESIDENTE
ALESSANDRO MATTINZOLI**

**IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPINA FIORENTINO**